



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 445/07

UDIENZA DEL

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI TARANTO

SEZIONE 1

10/12/2013

ore 09:00

riunita con l'intervento dei Signori:

SENTENZA

N°

<input type="checkbox"/>	SILVESTRI	ANGELO RAFFAELE	Presidente
<input type="checkbox"/>	GARGANO	SAVERIO	Relatore
<input type="checkbox"/>	OCCHINEGRO	MARCELLO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

1601

PRONUNCIATA IL:

10 DIC. 2013

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

ha emesso la seguente

SENTENZA

30 GIU. 2016

Il Segretario

- sul ricorso n. 445/07  
depositato il 15/03/2007



SECRETARIO  
(dr. Giuseppe Perillo)

- avverso AVVISO IRROGAZIONE SANZIONI n° RFKIR0600002 ASSENTE 2000  
SANZIONI  
contro: AGENZIA ENTRATE UFFICIO TARANTO 2

proposto dal ricorrente:

[REDACTED]

difeso da:

MONTANARO DR. VITO  
C.SO UMBERTO 150 74100 TARANTO TA

Il ricorso è proposto contro l'Agenzia delle Entrate ufficio di Taranto 2); avverso l'avviso di irrogazione sanzioni n. RFKIR0600002, con il quale per l'anno di imposta 2000 vengono richieste sanzioni comminate a seguito di mancato versamento di ritenute IRPEF asseritamente maturate su emolumenti considerati corrisposti a nero a dipendenti e determinate nell'accertamento RFK070600435 notificato alla stessa società. Il ricorrente contesta l'atto e la richiesta, espone le sue ragioni di contrasto con l'operato dell'Ente impositore e conclude chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato. Effettuata la costituzione in giudizio, l'Ente richiedente conferma il proprio operato e chiede il rigetto del ricorso.

ESAMINATI gli atti, la Commissione deve rilevare che nella stessa seduta odierna è stato discusso il ricorso rgr. 443/07 riguardante l'avviso di accertamento n. RFK070600435 notificato alla stessa società odierno ricorrente e costituente fondamento anche dell'atto sanzionatorio e l'esito di tale ricorso è risultato favorevole alla società stessa ed ha comportato la dichiarazione di nullità dell'avviso di accertamento n. RFK070600435 in precedenza emesso e che aveva contemplato l'esistenza degli emolumenti corrisposti a nero ai dipendenti.

La decisione del ricorso citato proposto contro l'avviso di accertamento trasfonde i suoi effetti anche sul presente ricorso nel senso che venuto meno l'accertamento, viene meno anche la sanzionabilità per il non eseguito pagamento delle ritenute per l'inesistenza delle stesse.

L'atto opposto non può essere confermato.

L'importanza della materia è ragione valida per compensare interamente tra le parti in causa le spese di questo giudizio.

P. Q. M.

La PRIMA Sezione della CTP di Taranto, così provvede:

===in accoglimento del ricorso, annulla l'avviso di irrogazione sanzioni impugnato;

===Spese compensate.

Deciso il giorno 10/12/2013

Il Giudice Relatore  
(Saverio Gargano)

Il Presidente  
(Angelo Raffaele Silvestri)